**“Consiglio regionale della Campania”**

**XII LEGISLATURA**

# PROPOSTA DI LEGGE

**N. REGISTRO GENERALE 88 del 05/11/2026**

**Disposizioni per il sostegno finanziario ai Comuni nell’attuazione degli investimenti per la salvaguardia della risorsa idrica**

*Proponenti: Marco Villano, Corrado Matera, Salvatore Flocco*

Consiglio regionale della Campania

# Disposizioni per il sostegno finanziario ai Comuni nell'attuazione degli investimenti per la salvaguardia della risorsa idrica

## INDICE


Articolo 1 *Finalità e ambito di applicazione*

Articolo 2 *Fondo straordinario per la progettazione e la verifica*

Articolo 3 *Criteri di priorità*

Articolo 4 *Presentazione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi*

Articolo 5 *Restituzione dei contributi e controlli*

Articolo 6 *Norma finanziaria*

Articolo 7 *Entrata in vigore*

Art. 1
*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione Campania, al fine di favorire la tempestiva attuazione degli interventi del servizio idrico integrato programmati nell'ambito del PR Campania FESR 2021-2027, concede contributi straordinari ai Comuni individuati quali soggetti attuatori, per sostenere le spese necessarie alle attività di progettazione e di verifica dei relativi progetti, con particolare riguardo agli enti che versano in condizioni di difficoltà finanziaria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi programmati con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale e con i relativi atti di modifica e integrazione:
   - Delibera G.R.C. n. 299/2023;
   - Delibera G.R.C. n. 476/2023;
   - Delibera G.R.C. n. 278/2025;
   - Delibera G.R.C. n. 723/2025.

Art. 2
*(Fondo straordinario per la progettazione e la verifica)*

1. Per le finalità dell'articolo 1 è istituito, nel bilancio della Regione Campania, il Fondo straordinario per la progettazione e la verifica degli interventi del servizio idrico integrato, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi straordinari per sostenere:
   a) le spese necessarie alla verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
   b) le spese necessarie alla redazione o al completamento della progettazione ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. I contributi possono coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, effettivamente necessarie e congrue rispetto alle prestazioni da eseguire, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo. Sono ammissibili esclusivamente le spese non ancora sostenute per le quali il Comune non dispone delle risorse necessarie, anche se già comprese nel quadro economico dell'intervento.

Art. 3
*(Criteri di priorità)*

1. Nell'assegnazione dei contributi è riconosciuta priorità ai Comuni in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e ai Comuni che si trovano nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del medesimo decreto.

2. Nell'ambito delle richieste presentate dai Comuni indicati al comma 1, è data precedenza al finanziamento delle spese relative alla verifica dei progetti rispetto a quelle relative alla progettazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i contributi sono assegnati ai Comuni con minor peso demografico in ordine crescente e poi a quelli ricadenti nelle aree interne secondo le vigenti disposizioni, fino a esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo.
4. Il riparto delle risorse tra i Comuni non potrà eccedere il limite massimo del 30 % per ciascuna Provincia e, fino a concorrenza delle risorse disponibili ed esaurimento della graduatoria, non potrà essere finanziato più di un intervento per ciascun Comune.

Art. 4
*(Presentazione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)*

1. I Comuni interessati presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato delle acque entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda contiene:
   a) l'indicazione dell'intervento, del relativo codice unico di progetto (CUP) e dell'atto dal quale risulta l'individuazione del Comune quale soggetto attuatore;
   b) la descrizione delle attività di progettazione o di verifica ancora da eseguire;
   c) la quantificazione delle spese necessarie, corredata dagli elementi e dalla documentazione che ne giustificano l'importo.

3. Nella domanda il Comune dichiara, ove ricorrano, le condizioni per beneficiare della priorità prevista dall'articolo 3, comma 1.
4. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti, l'ammissibilità e la congruità delle spese e la compatibilità del contributo con le condizioni di finanziamento dell'intervento. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 dispone, con decreto dirigenziale, la concessione dei contributi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 3.
5. I contributi sono erogati in via anticipata, in un'unica soluzione, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione.
6. Il Comune beneficiario utilizza le risorse esclusivamente per le attività ammesse a contributo e trasmette alla struttura regionale competente la relativa rendicontazione entro trenta giorni dalla conclusione delle prestazioni. Il termine per la conclusione delle attività è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base del cronoprogramma presentato dal Comune e può essere prorogato, su richiesta motivata, dalla medesima struttura regionale.

Art. 5
*(Restituzione dei contributi e controlli)*

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono destinati esclusivamente alla copertura delle spese ammesse e non possono determinare un doppio finanziamento delle medesime attività.
2. I Comuni beneficiari restituiscono alla Regione i contributi ricevuti, nei limiti degli importi relativi alle medesime spese di progettazione e verifica effettivamente riconosciuti e rimborsati nell'ambito del quadro economico degli interventi finanziati.
3. La mancata ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento non comporta la restituzione del contributo regionale, qualora le attività finanziate siano state regolarmente eseguite e rendicontate.
4. Sono altresì soggette a restituzione le somme non utilizzate o impiegate per finalità diverse da quelle ammesse, nonché quelle relative a spese risultate non ammissibili in sede di rendicontazione.
5. La struttura regionale competente verifica il corretto utilizzo dei contributi e dispone, ove ne ricorrano i presupposti, il recupero delle somme ai sensi dei commi 2 e 4.

Art. 6
*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 2.000.000,00, nell'ambito della Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 04 «Servizio idrico integrato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2026-2028.
2. Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per la medesima annualità, dello stanziamento del Fondo speciale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del medesimo bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.